



**Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
Chieti – Pescara**

D.R. repertorio n. 179/2021

Prot. n. 9105 - del 08/02/2021

Classif. VII/1

Cod. Ud'A: 2021 - 050

Oggetto: procedura comparativa per la chiamata di n. 1 posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno - ai sensi dell'art. 24 co. 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C.: 13/D1 - STATISTICA - S.S.D.: SECS-S/01 - STATISTICA - presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 10/01/1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
- Visto il D.P.R. 11/07/1980, n. 382, riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista la L. 09/05/1989, n. 168, e s.m.i., *"Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
- Vista la L. 07/08/1990, n. 241, e s.m.i., *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- Visto la L. 05/02/1992, n. 104, e s.m.i., *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- Visto il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174, e s.m.i., *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"*;
- Vista la L. 27/12/1997, n. 449, e s.m.i., *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*;
- Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e s.m.i., *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"*;
- Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e s.m.i., *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 06/09/2001, n. 368, e s.m.i., *"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"*;
- Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e s.m.i., *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;
- Vista la L. 15/04/2004, n. 106, e s.m.i., *"Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;
- Visto il D.P.R. 11/02/2005, n. 68, e s.m.i., *"Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"*;
- Visto il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, e s.m.i., *"Codice dell'amministrazione digitale"*;
- Vista la Racc. 11/03/2005, n. 2005/251/CE, e s.m.i., *"Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori"*;
- Vista la L. 31/03/2005, n. 43, e s.m.i., *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280"*;
- Vista la L. 04/11/2005, n. 230, e s.m.i., *"Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari"*;
- Visto il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, e s.m.i., *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*;
- Visto il D.P.R. 03/05/2006, n. 252, e s.m.i., *"Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico"*;
- Vista la L. 09/01/2009, n. 1, e s.m.i., *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca"*;
- Visto il D.M. 28/07/2009, n. 89 valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
- Vista la L. 30/12/2010, n. 240, e s.m.i., *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- Visto il D.M. 24/05/2011, n. 242/2011, e s.m.i., *"Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010"*;
- Visto il D.M. 25/05/2011, n. 243/2011, e s.m.i., *"Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010"*;
- Vista la nota MIUR n. 818 del 25/05/2011 relativa alla procedura per pubblicazione bandi;
- Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232, e s.m.i., *"Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*;
- Visto il D.Lgs. 29/03/2012, n. 49, e s.m.i., *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della"*

legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";

Visto il **D.P.C.M. 27/09/2012**, "Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni";

Vista la **L. 06/11/2012, n. 190**, e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il **D.P.C.M. 22/02/2013**, e s.m.i., "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71";

Visto il **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**, e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il **D.P.R. 16/04/2013, n. 62**, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Vista la **L. 23/12/2014, n. 190**, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Visto il **D.M. 30/10/2015, n. 855**, "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

Visto il **D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015**, e s.m.i., "Disciplina della firma digitale dei documenti classificati";

Visto il **parere CUN**, prot. n. 1479/2016 'parere in merito all'aggiornamento del D.M. 2 maggio 2011, n. 2';

Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016, "Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)", pubblicato nella G.U. U.E. 4 maggio 2016, n. L 119;

Visto il **D.M. 7 giugno 2016, n. 120** "Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95";

Visto il **D.M. 01/09/2016, n. 662**, "Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere" con la relativa integrazione di cui al **D.M. 01/06/2017, n. 372**;

Vista la **L. 27/12/2017, n. 205** (legge di bilancio 2018), ed in particolare l'Art. 1, comma 633, il quale dispone "al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle Università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale", ed il comma 635 il quale dispone: "Sospensione dei contratti a tempo determinato delle ricercatrici nel periodo di sospensione obbligatoria per maternità e proroga del contratto per un periodo pari a quello dell'astensione obbligatoria";

Visto il **D.D. 30/04/2018, n. 1052** "Procedura per la formazione delle Commissioni nazionali 2018-2020 per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima e seconda fascia

VISTA la **nota MIUR prot. n. 10022 del 01/08/2018** avente ad oggetto "DPCM recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università per il triennio 2018-2020 e Decreto punti organico 2018

Visto il **D.M. MIUR 8/08/2018, n. 589** che definisce i Valori soglia degli indicatori di impatto della produzione scientifica con relative Tabelle 1-2-3 e 4;

Visto il **D.D. 08/08/2018, n. 2119** recante modifica al D.D. n. 1052/2018 "Procedura per la formazione delle commissioni nazionali 2018/2020 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";

Visto il **D.D. 09/08/2018, n. 2175** "Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia";

Visto il **D.Lgs. 10/08/2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Vista la **nota prot. n. 14282 del 28/11/2017** avente per Oggetto: "Procedimento di chiamata ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6, legge n. 240/2010" con la quale il Ministero stabilisce che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto

come ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, presuppone il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale di afferenza del Ricercatore stesso;

Visto il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2018**, recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49", per come citato dal D.M. 29/12/2018 n. 873;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.78 del 06/03/2019;

Richiamata la nota di richiesta chiarimenti al **MIUR prot. n. 25721 del 09/04/2019**;

Richiamato il **parere prot. n. 7317 del 16/04/2019 reso dal MIUR** che recita "... il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale debba essere titolo valido e posseduto dai candidati all'atto dell'ammissione al procedimento di chiamata ovvero alla scadenza del termine della presentazione della domanda per l'accesso ai ruoli per i quali ne è richiesto il possesso...";

Vista la **nota prot. 990 del 18/04/2019** del Dipartimento per la formazione e per la ricerca del MIUR, in materia di Procedure ex articoli 18,22 e 24 della L.240/2010- Cause di incompatibilità;

Visto l'**art.5 co.5 bis della Legge 28 giugno 2019, n. 58** "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" pubblicata sulla GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26 che ha esteso anche ai contratti per ricercatori universitari tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito;

VISTO il **D.L. 30 dicembre 2019, n. 162** (Decreto Milleproroghe 2020), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi;

VISTO il **decreto-legge. 9 gennaio 2020, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Viste le disposizioni relative all'emergenza COVID-19 ed in particolare le norme di seguito indicate;

VISTO il **D.L. 19/05/2020, n. 34** "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020, n. 77;

VISTO il **D.M. n.83 del 14/05/2020** "Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010 registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2020, n. 1359 che definisce i criteri in base ai quali le risorse disponibili sono ripartite tra le Istituzioni e che all'Ateneo attribuisce 22 posti di rtd b la cui spesa grava sul finanziamento nazionale che è pari a €1.321.095

VISTO il **D.L. 16/07/2020, n. 76** "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 11/09/2020, n. 120;

VISTA la **legge 30/12/2020, n. 178** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 322 del 30/12/2020 – S.O. n. 46 (Legge di Bilancio 2021);

VISTO **D.L. 31 dicembre 2020, n. 183** "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" (Decreto Milleproroghe 2021), con il quale è stata stabilito che le risorse relative al turn over degli anni dal 2013 al 2019 possono essere utilizzate fino al 31.12.2021;

VISTO il **D.L. 05/01/2021, n. 1** "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla GU Serie Generale n.3 del 05/01/2021;

VISTO il **D.P.C.M. del 14/01/2021** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla GU Serie Generale n. 11 del 15/01/2021;

VISTA la **nota MUR prot. n. 743 del 19/01/2021** assunta agli atti con prot. n. 3248 del 19/01/2021 con la quale il Ministro Manfredi, in vista della ripresa delle attività didattiche del secondo semestre che avverrà nei diversi Atenei tra i mesi di febbraio e marzo p.v., ravvisando l'opportunità, nel rispetto dell'autonomia propria di ciascuna Istituzione, di programmare in tempo utile le modalità di erogazione della didattica alla luce delle nuove

disposizioni contenute nel DPCM del 14/01/2021, invita le Istituzioni a porre in essere in tempi brevi tutte le procedure decisionali e organizzative necessarie stabilendo, sulla scorta del citato DPCM (art. 1, comma 10, lett.u) un'articolazione delle attività didattiche che tenga conto delle specificità delle singole realtà organizzative e territoriali, nonché dell'andamento del quadro epidemiologico, in modo da garantire, là dove possibile, un più significativo svolgimento di attività in presenza. Ciò nei limiti delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca e di concerto con le decisioni dei comitati universitari regionali di riferimento;

Richiamato il **"Regolamento di Ateneo per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato"**, emanato con D.R. n. 172 del 23 dicembre 2011 e ss.mm.ii;

Richiamato lo **"Statuto dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara"**, emanato con D.R. n. 425 del 14/3/2012 - G.U. Serie Generale n. 71 del 24/3/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato il **Codice Etico dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara**, consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il **"Codice di Comportamento dell'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara"**, emanato con D.R. rept. N.98/2016, prot. n. 3665 del 27/01/2016;

Richiamato il **Piano integrato della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione**, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/01/2019 e consultabile sul sito web di Ateneo;

Richiamato il **"Regolamento Didattico di Ateneo"**, adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 (data pubblicazione: 17.12.2013) e s.m.i.;

Richiamato il **"Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca"** Emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATE le deliberazioni degli Organi nelle sedute del Senato Accademico del 12/02/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 05/03/2019, nelle quali l'Ateneo – recependo le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo MIUR n. 39/2018 – per la designazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive/valutative/comparative per il reclutamento di personale docente e ricercatore ex artt. 18 e 24 della L. 240/2010, ha ritenuto di attivare il meccanismo del sorteggio;

Richiamato il **Piano strategico di Ateneo** approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25/06/2019 su parere del Senato Accademico reso nella seduta dell'11/06/2019;

DATO ATTO che, in base al **D.M. 740 del 08/08/2019** relativo ai criteri e al contingente assunzionale delle Università Statali per l'anno 2019, il costo medio di un professore di prima fascia cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 PO è pari ad € 116.031;

Richiamato il **D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020**, recante "Adozione di misure di contenimento del rischio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Richiamato il **D.R. n. 437 del 2020 - prot. n.17650 dell'11.3.2020** con cui è stato emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" e modificato con D.R. n. 456 del 18.3.2020;

Richiamate le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in materia di programmazione, ivi comprese le relative linee programmatiche, ed in particolare le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nelle sedute del 10 luglio e 13 novembre 2018, del 15 gennaio, 22 luglio, 8 ottobre e 10 dicembre 2019 e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 17 luglio e 27 novembre 2018, del 5 marzo, 23 luglio e 22 ottobre 2019;

RICHIAMATE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella seduta del 19.01.2021 e dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26.01.2021 in merito all'autorizzazione all'attivazione della procedura comparativa di reclutamento di cui al presente bando;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio Ateneo;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto della selezione

È indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da **ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lett. B) della L. 240/2010 (senior)** con regime di impegno a tempo pieno/definito - **così come da Mod. 1 (profilo mediante indicazione di S.S.D.) allegato in calce al bando unitamente ai Modd. A e B. e All.C.**

Art. 2 - Attività da svolgere “contratto senior”

Il ricercatore con contratto senior svolge, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico. L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento -ai sensi dell'art. 6 L. 240/10-. L'impegno del ricercatore a tempo determinato a tempo definito è fissato in 750 ore di lavoro annue, di cui al massimo 200 ore dedicate all'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento -ai sensi dell'art. 6 L. 240/10. Nell'ambito delle attività di didattica, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a svolgere almeno un insegnamento di base, caratterizzante o affine, nei corsi di laurea magistrale e a ciclo unico, nel settore scientifico-disciplinare, ovvero concorsuale, per almeno 60 ore e fino a un massimo di 120 ore di didattica frontale, per l'anno accademico, secondo le modalità definite nel contratto di lavoro. Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è possibile l'utilizzo di un apposito registro. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sull'autocertificazione delle attività didattiche previste dal Regolamento (D.R. n. 597 del 15/02/2017). L'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva svolta, sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione della Struttura competente in materia didattica. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre annualmente all'approvazione del Dipartimento di appartenenza. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del registro delle lezioni può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i professori e ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (*attività didattica integrativa e/o lezioni*), all'interno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente sono valutate come parte dell'attività didattica.

I docenti devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare, fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell'Ateneo.

Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli Dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti in non meno di tre giorni distinti della settimana.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli [articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297](#).

L'esercizio di attività libero-professionale è compatibile con il regime di tempo definito.

Quanto sopra in armonia con le disposizioni del Regolamento ex art. 6, commi 2,3,7 e 8 della L. n. 240/2010.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

La selezione è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui all'art. 24 lett. a) della L. 240/2010 ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della citata legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della citata legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

I candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di:

- Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.
- Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente costituisce titolo preferenziale

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare, a pena di esclusione, il decreto equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 382/80 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciato ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/2001. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, entro e non oltre gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare la determina di equivalenza. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva chiamata da parte del Dipartimento nei termini previsti dal vigente Regolamento.

In caso di specializzazione medica conseguita all'estero, è necessario allegare, a pena di esclusione, il decreto di riconoscimento con il titolo dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi del D.P.R. 162 del 10.03.1982. Nelle more del rilascio da parte degli organi preposti, del decreto di riconoscimento è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa (per la procedura di rilascio, consultare la pagina <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>). In tal caso il candidato è ammesso con riserva alla selezione e, se dichiarato vincitore all'esito del concorso, entro e non oltre gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di comunicazione del Decreto di approvazione degli atti da parte dell'Ateneo dovrà inviare il Decreto di riconoscimento. Il mancato invio nel termine indicato comporterà l'esclusione dalla procedura in via automatica. Quanto sopra al fine di consentire la tempestiva chiamata da parte del Dipartimento nei termini previsti dal vigente Regolamento.

In ogni caso i candidati sono ammessi con riserva alla selezione, nel caso in cui fosse necessario un supplemento di istruttoria, i candidati sono tenuti a regolarizzare la propria istanza entro i termini perentoriamente assegnati, pena l'esclusione.

Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della stessa per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione.
- coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L' Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare è specificato nel Mod. 1. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, **esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.**

Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

Art. 4- Domande di ammissione - Termini e modalità

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di digitalizzazione della documentazione amministrativa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) della L. 240/10, al fine di consentire adeguatamente lo svolgimento della presente procedura di valutazione in modalità telematica, la domanda di partecipazione alla presente procedura, completa del curriculum dei titoli e delle pubblicazioni, dovrà essere redatta e formulata esclusivamente tramite la procedura informatizzata disponibile all'indirizzo web: <https://concorsigelmi.unich.it>.

Puntuali istruzioni per la compilazione della domanda saranno disponibili al medesimo indirizzo.

La procedura telematica consente al candidato di creare un proprio account (dotato di username e password personali) mediante l'inserimento e la registrazione dei propri dati anagrafici, previa accettazione delle clausole previste in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui il candidato sia già registrato al sistema in uso, al fine di garantire adeguata tutela all'identità del medesimo, potrà essere necessario che lo stesso proceda a nuova registrazione con nuovo indirizzo di posta elettronica personale.

Per poter presentare la domanda, successivamente alla registrazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione delle seguenti sezioni disponibili all'interno della propria area riservata:

- **“requisiti di ammissione”**: all'interno di questa sezione vanno obbligatoriamente riportati gli estremi dei titoli richiesti per la partecipazione alla selezione (**descrizione del titolo**: la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita);
- **“informazioni sul candidato”**: all'interno di questa sezione vanno riportati gli ulteriori dati anagrafici del partecipante, utili al fine della automatica compilazione della domanda, nonché attestazione di non essere a conoscenza di esse sottoposto a procedimenti penali, ovvero i procedimenti o processi penali pendenti;
- **“curriculum vitae”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum dettagliato di tutte le attività svolte e della produzione scientifica. Nel curriculum devono essere inserite le informazioni riguardanti i periodi di congedo per maternità, altri periodi di documentata assenza dal servizio previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di salute. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.
- **“curriculum vitae legittimamente corrotto per oscurare i dati del candidato”** all'interno di questa sezione deve essere fatto **l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del curriculum di cui al punto precedente, con gli opportuni oscuramenti a tutela dei dati personali del candidato. Il curriculum dovrà essere datato e firmato nell'ultima pagina e scansionato in modo da generare un file PDF.

Si fa presente che il curriculum come “oscurato” dal candidato sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.

TENUTO CONTO DEI CRITERI ED ELEMENTI CHE SARANNO OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRESENTE BANDO, IL CANDIDATO E' INVITATO A PREDISPORRE IL PROPRIO CURRICULUM IN MANIERA RISPONDENTE AGLI STESSI, AL FINE DI FACILITARE L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si rammenta che costituisce principio generale in materia concorsuale il fatto che i titoli di cui si chiede la valutazione debbano essere indicati dall'aspirante nella domanda, pertanto costituisce onere di diligenza minimo a lui richiesto di descrivere i titoli posseduti con un grado di dettaglio tale da consentirne la valutazione.

SARA' VALUTATO IL CURRICULUM CHE SIA STATO INSERITO MEDIANTE UP-LOAD OBBLIGATORIO NELLA PIATTAFORMA ON LINE USATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA. IL CANDIDATO A PROPRIA DISCREZIONE POTRA' ALLEGARE LO STESSO IN SEDE DI PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA.

- **produzione scientifica complessiva:** all'interno di questa sezione il candidato, precisato se il settore concorsuale di riferimento rientra nell'elenco dei settori bibliometrici o non bibliometrici (riferimento: Allegati C e D del D.M. 7/6/2016, n. 120, e artt. 1 e 2 del D.M. 589/2018) dovrà indicare:

➔ **PER I SETTORI CONCURSUALI BIBLIOMETRICI**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero totale delle pubblicazioni, nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 1999 al 2019*).
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media delle pubblicazioni per anno riferita al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi della produzione scientifica riferita al periodo su indicato.

➔ **PER I SETTORI CONCURSUALI NON BIBLIOMETRICI**

- **Consistenza della produzione scientifica complessiva**, con indicazione sia del numero totale di libri che del numero totale delle pubblicazioni diverse dai libri (i capitoli di libro, ad esempio, devono intendersi come pubblicazioni e non come libro), nonché del periodo in cui la produzione è stata posta in essere (es. *dal 1999 al 2019*);
- **Intensità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione della media dei libri per anno e della media delle pubblicazioni diverse dai libri per anno, relativamente al periodo su indicato;
- **Continuità della produzione scientifica complessiva**, con indicazione del numero di anni continuativi di tutta la produzione scientifica, relativamente al periodo su indicato.

L'elenco dei libri e delle pubblicazioni di cui alla presente dichiarazione dovrà essere allegato come file formato pdf.

Al termine dell'elenco suindicato, il candidato avrà cura di indicare i periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Il sistema genererà in via automatica un elenco degli elementi su indicati come compilati dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione dell'elenco delle pubblicazioni costituenti la produzione scientifica complessiva (Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda).

- **"altri titoli conseguiti e brevetti"** all'interno di questa sezione vanno indicati i titoli conseguiti indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita. Nella sezione devono essere indicati anche i **brevetti** conseguiti indicando in modo analitico titolo, numero, rilevanza, autori e anno.

Subito dopo la compilazione può essere **completato l'inserimento informatico (caricamento/uploading)** della scansione in formato PDF del titolo descritto.

Il sistema genererà in via automatica un elenco dei titoli presentati, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

SARANNO VALUTATI I TITOLI ed I BREVETTI CHE SIANO STATI DESCRITTI/SCANSIONATI NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA SE NON GIA' INSERITI NEL CURRICULUM. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

L'INSERIMENTO DEI TITOLI E BREVETTI NEL CURRICULUM RESO NELLE FORME DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DISPENSA IL CANDIDATO DAL COMPILARE LA SEZIONE RELATIVA AI TITOLI.

Si precisa che la valutazione della Commissione avrà ad oggetto, come da disposizioni vigenti, il curriculum, mentre i titoli presentati saranno considerati solo qualora, a completamento del curriculum vitae, evidenzino uno o più degli aspetti che la stessa è chiamata a valutare in ragione del presente bando. Pertanto, i titoli potranno essere descritti direttamente nel curriculum, non compilando, quindi, la sezione titoli.

→ Si precisa che, in ogni caso, la Commissione è tenuta ad esaminare la candidatura presentata mediante l'esame dell'intera documentazione rimessa dal candidato.

- “ **pubblicazioni**” all'interno di questa sezione vanno indicati gli estremi di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati con precisazione circa la tipologia: **LIBRO** (con indicazione di titolo, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI) **CAPITOLO DI LIBRO o CONTRIBUTO IN VOLUME** (con indicazione di titolo libro, titolo capitolo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, pagina inizio e pagina fine, ISBN, o ISMN contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ARTICOLO SU RIVISTE SCIENTIFICHE** (con indicazione di titolo della rivista e titolo dell'articolo, volume, fascicolo, anno, autori, pagina inizio e pagina fine, ISSN, contributo del candidato nelle pubblicazioni in collaborazione, codice DOI), **ALTRO**.

Il candidato dovrà indicare, per ciascuna pubblicazione presentata, quanto segue:

→ **per i settori concorsuali bibliometrici**¹: anno di pubblicazione, Impact Factor (IF) riferito all'anno della pubblicazione o, se non disponibile, il riferimento andrà fatto al primo anno successivo con relativa precisazione, (qualora l'impact factor si riferisca ad anno diverso rispetto a quanto in precedenza indicato il dato dovrà essere inserito nella sezione “altre informazioni” selezionando la specifica voce) numero di citazioni ottenute dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anni decorsi dalla pubblicazione sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, media delle citazioni per anno.

Il candidato dovrà altresì indicare la banca dati in cui sono riscontrabili i predetti dati (Scopus, WoS).

→ **per i settori concorsuali non bibliometrici**²:

¹ Riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 120/2016 e all'art. 2 del D.M. 589/2018.

² Riferimento All. D del D.M. 120/2016 punti 4 e 5 che si riportano:

-punto 4: “Per ciascun settore concorsuale di cui al comma 1, l'ANVUR, anche avvalendosi di esperti e revisori anonimi, determina e aggiorna regolarmente, pubblicandoli sul proprio sito istituzionale:

- a) l'elenco di tutte le riviste di carattere scientifico dotate di ISSN;
- b) il sottoinsieme delle riviste di carattere scientifico definite “di classe A”, ovvero riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali”.

-punto 5: “Ai fini della classificazione delle riviste in classe A, nell'ambito di quelle che adottano la revisione tra pari, l'ANVUR verifica, rispetto alle caratteristiche del settore concorsuale, il possesso di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) qualità dei prodotti scientifici raggiunta nella VQR (Valutazione della qualità della ricerca) dai contributi pubblicati nella rivista;
- b) significativo impatto della produzione scientifica, laddove appropriato”.

- a) se rientra nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) se rientra nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A";

Subito dopo la compilazione deve essere fatto l'inserimento informatico (caricamento/uploading) della scansione in formato PDF della pubblicazione.

SARANNO VALUTATE ESCLUSIVAMENTE LE PUBBLICAZIONI CHE SIANO STATE CARICATE NEL SISTEMA CON LA MODALITA' SU INDICATA. NON SONO CONSENTITE ALTRE FORME DI TRASMISSIONE CHE NON SARANNO RITENUTE VALIDE ED UTILI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA.

Il sistema genererà in via automatica un elenco delle pubblicazioni presentate numerato progressivamente secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse. Il predetto elenco costituirà allegato alla domanda e sarà oggetto di autocertificazione in sede di presentazione della domanda.

Si invita il candidato a porre particolare attenzione all'ordine di caricamento delle pubblicazioni, poiché, in caso di superamento del numero massimo di pubblicazioni da poter presentare, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine progressivo dato dal candidato in fase di inserimento sulla piattaforma, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito e non considerando quindi le pubblicazioni posizionate in eccedenza rispetto al limite massimo di cui al Mod. 1.

➔ **Il candidato può presentare un numero inferiore di pubblicazioni rispetto al limite massimo, tuttavia il punteggio sarà comunque rapportato al numero massimo presentabile come indicato nel mod. 1.**

Si invita il candidato a verificare il corretto inserimento dei file ed anche la dimensione degli stessi. Si precisa che se il file caricato è di dimensione pari a "0" lo stesso sarà come tale fruibile dalla Commissione che quindi non riuscirà a valutarne il contenuto, ma sarà in ogni caso computato nel numero delle pubblicazioni da valutare.

La domanda di partecipazione sarà automaticamente redatta previa corretta e completa compilazione di tutte le sezioni sopra indicate. Il termine ultimo per la "chiusura" della domanda è fissato per le ore **23:59** del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

Al termine della compilazione della domanda il candidato deve procedere alla chiusura della stessa, cliccando sull'apposito pulsante **DI CHIUSURA DELLA DOMANDA** provvedendo alla successiva stampa ed inoltro per il perfezionamento. In tal senso farà fede la data e l'ora della "chiusura" così come registrati dal sistema, fatto salvo il successivo perfezionamento della domanda.

Entro il termine di scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio della domanda anche non completamente compilata.

Alla chiusura la domanda dovrà essere perfezionata con le modalità di seguito indicate.

Al sistema dovranno essere obbligatoriamente forniti:

- gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità che obbligatoriamente dovrà essere allegato alla domanda, pena esclusione;

all'atto della "chiusura" della domanda il sistema procederà con la relativa acquisizione e, in particolare:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda affinché possa essere inoltrata debitamente datata e firmata all'Amministrazione per il perfezionamento della stessa;

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere perfezionata con la stampa, la sottoscrizione e la successiva consegna all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana Il candidato potrà scegliere tra una delle seguenti modalità di consegna della domanda in originale, con i relativi allegati e della copia del documento di riconoscimento debitamente sottoscritti:

- consegnata a mano a questo Ateneo (al Servizio Protocollo – Segreteria Direzione Generale ubicato presso il Rettorato, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.00 (con riferimento alla presente modalità di consegna verificare con attenzione quanto disposto dal successivo art.22);
- inviata al Rettore di questo Ateneo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, via dei Vestini n. 31 – 66100 CHIETI-, entro il predetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento di tale termine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Potrà inoltre essere utilizzata la seguente modalità:

➤ inoltre a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di tutta la documentazione (la domanda di partecipazione e i relativi allegati) firmata digitalmente - ai sensi D.Lgs. 07/03/2005, n. 82³- dal proprio indirizzo di PEC personale ed accreditata del candidato, **ad esempio formata da nome.cognome del candidato ovvero rilasciata da ordini professionali**, all'indirizzo ateneo@pec.unich.it (citare nell'oggetto della PEC "domanda procedura di valutazione -....." e indicare il settore concorsuale). Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11/02/2005, n. 68. **In caso di trasmissione tramite PEC farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale ivi contenuto, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 - art. 41 e del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - art. 20.**

Nel caso di spedizione all'indirizzo PEC di Ateneo, la documentazione dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente convenzionale.

3

Art. 1, lettera s): "... *firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici...*";

Art. 21 del comma 2 che così recita: "... *Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'[articolo 20](#), comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista [dall'articolo 2702 del codice civile](#). L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria ...*";

D.P.C.M. 06/11/2015, n. 4/2015 'Disciplina della firma digitale dei documenti classificati. (Decreto n. 4/2015)'

Art. 7. Firma digitale

1. La firma digitale garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
2. La firma digitale dei documenti informatici di cui all'art. 2 deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
3. Per la generazione della firma digitale di documenti informatici di cui all'art. 2, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e della CA e gli eventuali limiti d'uso.
5. Le modalità di apposizione della firma digitale ai documenti informatici di cui all'art. 2 sono definite nel Disciplina Tecnica di cui all'art. 33.

In mancanza di firma digitale il candidato, dopo aver compilato la domanda con i relativi allegati, deve provvedere a stamparli, sottoscriverli in modo autografo e, successivamente, scansionarli ed inviarli via PEC in formato "pdf" non modificabile. Tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere trasmessi in copia sottoscritta ed acquisiti mediante scanner nel formato predetto.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge qualora non sia individuabile il mittente, o prive dei dati anagrafici del candidato.

Per l'invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf.

Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione a cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, complessivamente, abbiano una dimensione pari o superiore a 50 MB.

Nel caso in cui gli allegati da presentare superino tale capacità, il candidato dovrà effettuare più invii di mail. Dovrà trasmettere con una prima e-mail la domanda e precisare che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con una o più successive e-mail, da inviare comunque entro il termine ultimo per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC. Nell'oggetto delle mail di integrazione dovrà essere indicato: "integrazione alla domanda, Dipartimento, il ruolo, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare."

Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte a norma di legge, o prive dei dati anagrafici del candidato.

La compilazione del form on-line non vale in alcun modo a sanare l'eventuale mancanza o ritardato invio della domanda che deve essere comunque presentata con le modalità ed entro il termine stabilito nel presente articolo.

Le pubblicazioni, i documenti e i titoli curriculari ritenuti utili ai fini della valutazione, vanno presentati esclusivamente con le modalità su indicate entro e non oltre lo stesso termine perentorio per la presentazione della domanda.

Il caricamento (upload) della documentazione potrà essere effettuato fino alle ore 23:59 della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande con l'avvertenza che si consiglia vivamente di evitare l'inoltro a ridosso della scadenza al fine di evitare che una massiva fruizione possa comportare problemi di natura tecnica.

In linea con la disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e per evitare l'aggravio della procedura con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica, il candidato presenta le pubblicazioni, e la documentazione, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.

Non saranno presi in considerazione i documenti, e le pubblicazioni spediti dopo il termine di cui al precedente comma, come non saranno presi in considerazione le pubblicazioni ed i titoli curriculari inoltrati telematicamente nel caso in cui non sia stata fatta pervenire la domanda con le modalità su indicate entro il termine perentorio fissato.

Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

All'atto della "chiusura" della domanda il sistema:

- mostrerà il codice identificativo univoco associato alla domanda stessa;
- registrerà sul sistema la data e l'ora della "chiusura" della domanda;
- consentirà all'utente di stampare la domanda (qualora ritenuto utile) e, in ogni caso di procedere direttamente all'inoltro della stessa all'indirizzo ateneo@pec.unich.it. Con tale modalità di inoltro – a seguito di avvenuta consegna all'indirizzo indicato la domanda è perfezionata.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere consegnata con le modalità su indicate all'Università, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno a decorrere da quello successivo all'avvenuta pubblicazione dell'avviso sulla G.U. – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana

L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, in armonia con le disposizioni relative alle linee guida VQR, in particolare per pubblicazioni possono essere intese:

- a) articoli su riviste, limitatamente a quelle dotate di ISSN;
- b) contributi in volumi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN. (Per contributo in volume deve intendersi: capitolo o saggio in libro, prefazione, postfazione, voce in dizionario o enciclopedia, contributo in atti di convegno);
- c) libri e loro capitoli, inclusi atti di congressi, limitatamente a quelli dotati di ISBN o ISMN, nonché edizioni critiche e commenti scientifici. (Per quanto riguarda i libri, vanno considerati quelli quali monografia o tratto scientifico, concordanza, edizione critica di testi/di scavo, pubblicazione di fonti inedite, commento scientifico, traduzione di libro);
- d) brevetti depositati;
- e) composizioni, disegni, design, performance, mostre ed esposizioni organizzate, manufatti, prototipi e opere d'arte e loro progetti, banche dati e software, carte tematiche esclusivamente se corredati da pubblicazioni, atte a consentirne adeguata valutazione.

Per le pubblicazioni editate all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni editate in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con DPR. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.

I titoli e le pubblicazioni debbono essere prodotti nella lingua originale. La Commissione ha facoltà di richiedere una traduzione in lingua italiana o inglese. L'Amministrazione, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un

qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nell'ipotesi in cui il candidato non faccia pervenire, entro il termine fissato, la traduzione richiesta la Commissione, nell'impossibilità di valutare le pubblicazioni edite in una lingua alla stessa non nota, procederà alla valutazione delle sole opere comprensibili.

Con riferimento al predetto termine di scadenza, alle modalità di trasmissione della domanda di partecipazione e al possesso dei requisiti di partecipazione si veda il riferimento alla disposizione di cui all'art. 22 del presente bando.

Art. 5 – Contenuto delle domande

Nella domanda dovrà essere indicato (come da Mod. A):

- cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- codice fiscale (cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana);
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza, l'indirizzo e-mail ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico;
- la cittadinanza posseduta;
- la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, la tipologia (b), il settore concorsuale e il S.S.D.;
- il proprio indirizzo skype per poter sostenere il colloquio al fine di essere contattato nella call pubblica durante la quale sarà espletato il colloquio;
- di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti obbligatori (*barrare la casella corrispondente*):
 - ☐ Dottorato di ricerca o titolo equivalente /equipollente conseguito in Italia o all'estero.
 - ☐ Diploma di scuola di specializzazione medica/decreto di riconoscimento per i settori interessati;

Di avere, altresì usufruito di uno dei seguenti requisiti obbligatori – ad eccezione del caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di specializzazione medica – (barrare la casella corrispondente)

- ☐ Di contatti almeno triennali di cui all'art.24 lett. a) della L.240/2010;
- ☐ Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'art.16 L.240/2010
- ☐ Di assegni di ricerca, almeno per tre anni anche non consecutivi, ai sensi dell'art.51 comma 6 della L.449/97 e successive modificazioni ovvero ex art.22 L.240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art.4 della L.398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
- ☐ Per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell'art.1 comma 14 della Legge 230/2005 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse di atenei stranieri;

Specificare in caso di abilitazione nazionale il /i settore/i per il /i quale/i si è conseguita l'abilitazione.

- se cittadino italiano: la dichiarazione dell'iscrizione nelle liste elettorali con l'indicazione del comune ovvero dei motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione dalle stesse; se cittadino non italiano: la dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
- *solo per i cittadini italiani*: posizione nei confronti del servizio militare;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- di non essere già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di 1^a e 2^a fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;

- di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi;
- solo per i cittadini stranieri: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non avere riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento) e gli eventuali procedimenti penali in corso di cui abbia conoscenza o pendenti a suo carico con indicazione dell'autorità e delle disposizioni che si presumono violate;
- di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare **nel verbale di predeterminazione dei criteri** che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6.
- di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui i candidati siano superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati.
- di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio.
- di accettare le modalità ed assicurare il rispetto delle condizioni per l'effettuazione del colloquio in via telematica come indicato nel successivo articolo 22 punto 4.
- di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, entro il limite di cui al Mod.1, dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;
- di essere consapevole che l'elenco dei candidati ammessi alla discussione, unitamente ai motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare, saranno resi noti tempestivamente rispetto alla convocazione indicata;
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;
- di essere consapevole che i punteggi complessivi attribuiti ai titoli, alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato, **in tale senso è obbligatorio allegare alla domanda copia del documento di riconoscimento**. Si intende correttamente allegato anche la copia che sia stata scansionata e della quale sia stato fatto l'upload nella piattaforma.

L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo anzidetto emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve, altresì, indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC ateneo@pec.unich.it o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano (rif. disposizioni di cui all'art. 4).

L'Amministrazione Universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Art. 6 - Allegati alla domanda

La domanda DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE CON LA MODALITA' TELEMATICA dovrà essere corredata da:

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità** da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura.
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà, a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- **nonché la versione legittimamente corrotta dal candidato per oscurare i propri dati che sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione.**
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza/riconoscimento degli stessi ovvero la richiesta, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (Mod. B);
- cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;
- i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In tali ultimi casi la documentazione (titoli in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Si precisa che il numero delle domande pervenute è pubblicato sul sito nell'apposita sezione riservata raggiungibile al seguente indirizzo <https://www.unich.it/concorsigelmini2021>.

Art. 7 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura, firmata e datata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (ateneo@pec.unich.it) o inviata con Raccomandata A.R. o consegnata a mano. (Rif. disposizioni di cui all'art. 4).

La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 8 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre membri, di norma tre professori del/i settore/i scientifico disciplinare/i oggetto della selezione individuati, dopo la scadenza del bando, dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

In caso di assenza di docenti sul/i settore/i scientifico disciplinare/i verranno nominati professori nell'ambito del settore concorsuale interessato.

La Commissione può essere integrata da uno o più membri esperti nei casi di contratti da attivare con finanziamenti esterni.

Quanto sopra dovrà essere integrato con le attuali disposizioni ANVUR –come richiamate dall'art. 6 commi 7 e 8 della Legge 240/2010- in particolare il riferimento è alla delibera ANVUR n. 132 del 12/09/2016.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito di Ateneo.

Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Il termine della ricusazione, ovvero l'eventuale subprocedimento della ricusazione non è utile ai fini del computo dei termini concorsuali, in adesione all'orientamento fornito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, con nota prot. n. 15124 del 07/05/2018 acquisita al Protocollo Generale di Ateneo in pari data con prot. n. 27859, che così recita: *"il termine per la presentazione di istanze di ricusazione dei commissari, come pure lo svolgimento dell'intero subprocedimento di ricusazione, **sospendono il termine massimo per la conclusione della procedura concorsuale**, che riprenderà a decorrere alla scadenza del primo ovvero all'esito della decisione sull'istanza, salvi eventi interruttivi legati alla eventuale necessità di sostituire i commissari ricusati onde ripristinare il collegio"*;

La Commissione sceglie al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori entro il prescritto termine di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina con decreto rettorale, quanto sopra anche in applicazione del D n. 437 del 2020 - prot. n.17650 dell'11.3.2020 con cui è stato emanato il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" e modificato con D.R. n. 456 del 18.3.2020.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio dei componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. Le cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 – Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra loro, attenendosi alle disposizioni di cui al D.M. 243/2011 *"criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24 della l. 240/2010"*, determina in via generale gli elementi sui quali esprimerà una **motivata valutazione preliminare relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni, produzione scientifica complessiva dei candidati mediante l'espressione di un motivato giudizio analitico.**

La Commissione al fine di operare la valutazione comparativa dei candidati, in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un **punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni** presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla **produzione scientifica complessiva** degli stessi, nella misura il cui range è di seguito indicato:

- TITOLI E CURRICULUM → punteggio min. 10 max 40
- PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA → punteggio min. 0 max 15
- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PRESENTATE → punteggio min. 45 max 75
- ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALI OVVERO ATTIVITA' PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO ENTRAMBE SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO → punteggio min. 0 max 15

Con la precisazione che la valutazione dell'attività clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico entrambe svolte in ambito pubblico deve essere desunta dai titoli o curricula presentati.

La determinazione del punteggio di valutazione nel range indicato sarà precisato dalla Commissione in sede di individuazione dei criteri a meno che non sia stato stabilito dal Dipartimento in sede di richiesta di attivazione della procedura. In tale ultima ipotesi si fa riferimento a quanto riportato nel modello 1 allegato al bando.

Considerando che il totale deve risultare sempre uguale a 100 la formula per individuare il punteggio finale da attribuire alle valutazioni è di seguito indicata:

$$\frac{\text{punteggio scelto}}{\text{voto max}} = \frac{\text{voto rapp } (x)}{\text{voto}}$$
$$(x) = \frac{\text{voto} * \text{punteggio scelto}}{\text{voto max}}$$

CALCOLO VOTO RAPPORTATO es: PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA

PUNTEGGIO SCELTO: definita dalla Commissione/Dipartimento → es punteggio massimo 15

VOTO MAX: voto massimo possibile nella "valutazione produzione scientifica complessiva": Es: [6 (voto max per criterio) * 3 (numero criteri)] = 18

VOTO: somma dei voti attribuiti alla "valutazione produzione scientifica complessiva" complessiva del singolo candidato es (criterio a: 6 + criterio b: 4 + etc ... = 14) es. 14

$$(x) = \frac{14 * 15}{18}; (x) = 11,67$$

Inoltre predetermina i criteri di massima per:

La valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua la tipologia di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- ha facoltà di individuare eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando;
- stabilisce la data l'ora e il luogo dove si svolgerà la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e/o della lingua italiana per i candidati stranieri. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni. **Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> mediante avviso; non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati.** Detta pubblicazione avverrà sempre 20 gg prima della data indicata per il colloquio.

Con riferimento all'espletamento della predetta valutazione ed allo svolgimento del colloquio orale si veda il riferimento alla disposizione di cui all'art. 22 del presente bando.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestuale inserimento nel sito di Ateneo. Decorso sette giorni la Commissione può proseguire lavori. I

componenti della Commissione accedono per via telematica alla documentazione presentata dai candidati, per garantire la riservatezza dei dati e l'accesso avviene tramite codici attribuiti dall'Ateneo e comunicati a ciascuno dei Commissari.

La data di pubblicazione si intende giorno utile per la pubblicità.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di coniugio o di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20 maggio 2016 n. 76, di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli stessi.

La Commissione effettua una **motivata valutazione preliminare comparativa relativamente ai titoli, curriculum, pubblicazioni** – ivi compresa la tesi di dottorato se presentata, produzione scientifica complessiva dei candidati, mediante espressione di un motivato giudizio analitico.

A seguito della predetta valutazione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. **I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.**

Tempestivamente – rispetto alla data stabilita per il colloquio - sarà pubblicato il verbale contenente motivata valutazione preliminare dei candidati.

La Commissione a seguito della discussione pubblica attribuisce un punteggio ai titoli e al curriculum, a ciascuna delle pubblicazioni presentate, e alla produzione scientifica complessiva ed esprime un giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri. Tali valutazioni saranno rese pubbliche mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La Commissione dovrà stabilire per ciascun titolo il criterio in base al quale attribuire il punteggio, fermo restando il rispetto della congruenza dei titoli con il S.S.D. oggetto della presente procedura.

La Commissione nel valutare la produzione scientifica complessiva potrà tener conto di quanto già indicato dal candidato in sede di presentazione della domanda.

La Commissione è tenuta ad applicare i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori sulla valutazione del merito sul piano qualitativo e quantitativo. Tale valutazione pone l'accento sui risultati eccezionali ottenuti in un percorso personale diversificato esclusivamente sul numero delle pubblicazioni e considera in modo opportuno le attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in équipe, il trasferimento delle conoscenze, la gestione della ricerca, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione del pubblico. Le interruzioni di carriera, finalizzate a condurre altre esperienze presso enti pubblici o privati, o le variazioni dell'ordine cronologico del curriculum sono considerate come un contributo allo sviluppo professionale dei ricercatori in un percorso multidimensionale. Eventuali esperienze di mobilità o il cambiamento di disciplina o settore sono considerati contributi preziosi.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti alla valutazione dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 10. Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
- b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
- c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) Realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) Titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 11. Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità, a continuità temporale e la qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 12. Attribuzione punteggio ai titoli, produzione scientifica complessiva e pubblicazioni presentate dal candidato.

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e alla produzione scientifica complessiva degli stessi – procede alla valutazione di quanto segue mediante attribuzione di un punteggio secondo il range definito ai sensi dell'art. 9.

➤ VALUTAZIONE TITOLI

I titoli ai quali verrà attribuito un punteggio sono di seguito indicati:

a) Dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'estero
b) Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero
c) Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri
d) Documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze: clinico assistenziale in ambito pubblico
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista

f)	organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
g)	titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista
h)	relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
i)	premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
j)	diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista
k)	attività professionale in settore non medico svolta in ambito pubblico
l)	altri titoli che la Commissione ritiene utile considerare in quanto congruenti rispetto al profilo da selezionare da individuare tra quelli di seguito indicati: master, corsi di perfezionamento, partecipazione a comitati editoriali, possesso dell'abilitazione alla II° Fascia, alla I Fascia.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n.445/2000

➤ **VALUTAZIONE PRODUZIONE SCIENTIFICA COMPLESSIVA**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 procede alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell'intensità e della continuità temporale e della qualità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli elementi di cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n.445/2000.

➤ **VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO**

La Commissione - in ragione degli elementi che sono oggetto di valutazione nella fase della valutazione preliminare, sulla scorta dei criteri indicati dalla stessa nel verbale n. 1 per l'attribuzione di un punteggio analitico a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione procede alla valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- Congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni presentate, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:

- a) Numero totale delle citazioni;
- b) Numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) Combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i settori non bibliometrici la Commissione potrà tenere in considerazione la circostanza che la pubblicazione

- a) rientri nell'elenco delle riviste di carattere scientifico;
- b) rientri nell'elenco delle riviste scientifiche definite "di classe A".

Gli indicatori e la "classificazione" di cui ai punti precedenti sono obbligatoriamente indicati dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ex D.P.R. n.445/2000.

Qualora ritenuto utile dalla Commissione ai fini di una migliore valutazione della produzione scientifica dei candidati potrà considerare la congruità al SSD indicato nel modello 1 fattore moltiplicativo del valore della pubblicazione. In tal senso qualora una pubblicazione presentata per la valutazione sia di elevato livello ma non congruente con il SSD sarà valutata con minor punteggio.

➤ **VALUTAZIONE ATTIVITA' CLINICO-ASSISTENZIALE OVVERO PROFESSIONALE IN SETTORE NON MEDICO SVOLTE IN AMBITO PUBBLICO**

Ai fini della valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività clinica del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando intensità, continuità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Ai fini della valutazione delle attività professionali in ambito pubblico, la Commissione terrà in considerazione la congruenza della complessiva attività professionale del candidato rispetto al profilo indicato S.S.D. (Rif.to: Mod. 1 del bando), valutando continuità e grado di responsabilità dell'attività professionale svolta.

Gli elementi cui ai punti precedenti dovranno essere desunti dal curriculum/elenco titoli resi dal candidato in sede di presentazione della domanda, mediante autocertificazione/dichiarazione di atto notorio ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

Art. 13. Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei Componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.

Nel caso in cui rilevi la sussistenza di irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per provvedere ad un eventuale riesame della stessa. Il Rettore approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione, i verbali vengono pubblicati sull'Albo on line e sul sito di Ateneo.

Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. L'amministrazione

può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 14. Chiamata del Dipartimento

Il Dipartimento procede, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore.

La delibera è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura.

La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine di cui sopra, comporta l'impossibilità della struttura che ha richiesto il bando di richiedere una nuova selezione per il medesimo settore per il periodo di un anno.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al contratto prima della sottoscrizione dello stesso, il dipartimento può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Art. 15. Contratto di lavoro e assunzione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore e dal Ricercatore, nei limiti delle disposizioni vigenti anche in merito ad eventuali limiti assunzionali.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora il candidato idoneo abbia grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell' Ateneo.

Il contratto deve essere conferito altresì nel rispetto dei principi in materia di conflitto di interessi. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della chiamata del Ricercatore da parte del Consiglio di Amministrazione, il Ricercatore è invitato a stipulare il contratto di lavoro, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, fatte salve eventuali impugnative.

E' previsto un periodo di prova pari a tre mesi, durante i quali ciascuna delle due parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Direttore del Dipartimento.

Il contratto ha durata triennale e non è rinnovabile.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. In nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è presso il Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno/ ovvero in 750 ore annue per i ricercatori a tempo definito

I Ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento.

Al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L 240/2010.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature del Dipartimento presso il quale svolge l'attività. Il Dipartimento stesso fornisce al Ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b) dell'art.24 della L.240/2010, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità previste dall'art. 9 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Con riferimento alla presa di servizio ed inizio delle attività si veda il riferimento alla disposizione di cui all'art. 22 del presente bando.

Art. 16. Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

Per tutta la durata del rapporto di lavoro al Ricercatore spetterà un **trattamento economico tabellare annuo pari ad € 42.879,54 (€ quarantaduemilaottocentosettantanove/54) con applicazione dell'aumento del 20% equivalente alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato classe 0 elevata del 20%.** La voce sopra indicata, riferita alla retribuzione tabellare lorda del RTD b), sarà in automatico adeguata agli aumenti di cui al DPCM 13/11/2020 pubblicato sulla GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020, "Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020".

Ai Ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i Ricercatori a tempo indeterminato.

I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara.

Art. 17. Incompatibilità

Fermo restando quanto previsto dall'art.53 del D.lgs 30/03/2001, n.165, i contratti oggetto del presente regolamento non possono essere cumulati con analoghi contratti di lavoro subordinato.

Il contratto è incompatibile:

- con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
- con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- con le borse di dottorato e post dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi;
- con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa o in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'art. 24, comma 9 bis, della legge n.240 del 2010.

Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art.6, commi 9,10,11 e 12 della L.240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 18. Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami. Il bando è altresì pubblicato **sull'Albo on-line di Ateneo** nonché **sul sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2021>**, **sul sito <http://bandi.miur.it/>**, **sul sito <http://ec.europa.eu/euraxess.it>**

Art.19. Cessazione del rapporto di lavoro

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dal presente bando o dalla normativa vigente.

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso da parte dell'Amministrazione deve essere motivato. Il ricercatore a tempo determinato che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e al Direttore di Dipartimento di riferimento. In caso di mancato preavviso da parte del Ricercatore, l'Amministrazione ha diritto di trattenere al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Fatto salvo il maggior danno nel caso di recupero del finanziamento nel caso di responsabilità addebitabile al ricercatore.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

In ogni caso di cessazione anticipata del contratto, il ricercatore a tempo determinato ha l'obbligo di presentare una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di cessazione.

Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art. 20. Documentazione ai fini della sottoscrizione del contratto

Il vincitore chiamato dal Dipartimento sarà invitato, ai fini della sottoscrizione del contratto, a presentare al Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissione all'impiego, come specificati all'art. 3 del presente bando, nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni attestanti lo stato civile, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale appartenenza a categorie protette, l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e l'eventuale iscrizione ad albi professionali.

Dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra richiamati di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze di enti pubblici o privati, né di esercitare l'industria o il commercio. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Se, invece, dipendente di ente o società privata dovrà presentare la dichiarazione di accettazione dell'impiego.

Il vincitore chiamato, cittadino extracomunitario, può presentare le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, l'interessato dovrà presentare la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato di cui è cittadino, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Il vincitore chiamato dovrà inoltre presentare: la propria *foto in formato digitale rispettando le seguenti indicazioni:*

- piano di ripresa a "mezzo busto";
- risoluzione a 300 DPI e profondità 24 bit;
- dimensione foto possibilmente 275 x 300 pixel (larghezza x altezza);

L'invio della foto dovrà essere effettuato al seguente indirizzo di posta elettronica:

fotodocenti@unich.it

Quanto sopra al fine di consentire il rilascio della card di Ateneo.

Art. 21. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione sono trattati, esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e delle procedure ad esso correlate anche in caso di contenzioso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.

In ragione di quanto sopra, il candidato è invitato a prendere visione dell'allegato relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali che, allegato al presente bando, ne costituisce parte integrante (Mod. C).

Si fa, altresì, presente che autorizzata al trattamento dei dati relativi alla presente procedura concorsuale è la Società cui – attualmente - compete la gestione della piattaforma utilizzata per la formulazione della domanda di partecipazione, e cui accedono i commissari al fine di prendere conoscenza ed esaminare il contenuto delle candidature presentate.

E' possibile prendere visione del nominativo della Ditta su indicata, attualmente incaricata, mediante richiesta al seguente indirizzo e-mail: concorsigelmini2021@unich.it.

Art. 22 – DISPOSIZIONI DEROGATIVE ED INTEGRATIVE DEL PRESENTE BANDO VIGENTI DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA COVID – 2019

CONSIDERATA pertanto l'attuale condizione di eccezionalità che richiede di garantire comunque l'espletamento delle procedure di reclutamento dei ricercatori, anche in considerazione del fatto che l'attività di ricerca scientifica rientra tra quelle essenziali ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020;

DATO ATTO pertanto che è necessario consentire la possibilità di espletare o concludere le procedure concorsuali a distanza, tenuto conto anche della particolare attenzione che le indicazioni governative ripongono sui reclutamenti in ambito sanitario;

1. VIGENZA ED APPLICAZIONE

In ogni articolo del bando in cui si fa riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo, queste ultime si intendono prevalenti ed in vigore per tutta la durata del periodo di emergenza COVID 2019 che sia stata disposta dalle norme nazionali.

2. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Durante il periodo di emergenza il servizio protocollo non è attivo per il pubblico, pertanto la consegna dovrà avvenire con le modalità alternative già indicate.

3. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE IN MODALITA' TELEMATICA

In applicazione delle attuali disposizioni emergenziali, in particolare riferite alla possibilità di espletare le procedure concorsuali solo in modalità telematica, richiamato il D.R. n. 377 prot. n. 14714 del 02/03/2020 – "Adozione di misure di contenimento del rischio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed il "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" emanato con D.R. n. 437/2020 - prot. n. 17650 dell'11/03/2020 modificato con D.R. 456 del 18/03/2020, nel rispetto delle modalità di sicurezza sanitaria, le sedute della Commissione si svolgeranno in modalità telematica.

I membri delle commissioni giudicatrici partecipano alla seduta utilizzando, di norma, i propri dispositivi telematici.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO ORALE

Anche il colloquio orale – qualora la data fissata per lo svolgimento dello stesso rientri nel periodo dell'emergenza – avrà luogo con la modalità telematica del colloquio da espletarsi a mezzo SKYPE, ovvero mediante l'utilizzo della piattaforma microsoft teams.

In tal senso nella compilazione della domanda il candidato dovrà comunicare il proprio indirizzo skype al fine di essere contattato nella call pubblica durante la quale sarà espletato il colloquio.

Il colloquio dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;
- b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;
- c) pubblicità delle prove;
- d) garanzia di certa identificazione dei candidati.

L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video deve in ogni caso consentire:

- a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;
- b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in contemporanea per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e da parte dei soggetti terzi che ne facciano richiesta all'Amministrazione.

Al pari dei membri delle commissioni giudicatrici i candidati partecipano alla seduta relativa ai colloqui utilizzando i propri dispositivi telematici.

L'Università d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

Il candidato mediante la compilazione della domanda:

a) ha accettato la modalità telematica impegnandosi a non utilizzare strumenti di ausilio e a garantire l'assenza di persone a supporto durante lo svolgimento della prova;

b) attesta di essere consapevole che:

1) l'Università Gabriele d'Annunzio è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

2) il collegamento telematico tra i membri della commissione e tutti i candidati deve necessariamente avvenire nella data e nell'orario prestabilito dalla commissione di concorso, come risultante da calendario pubblicato sul sito di Ateneo;

3) il collegamento deve essere audio e video;

4) la seduta è condotta dal Presidente della commissione che deve verificare tempestivamente il funzionamento della connessione audio-video con i candidati e con gli altri membri della commissione.

A tal fine, è richiesto ai candidati di avviare la connessione almeno 20 minuti prima dell'inizio della seduta telematica.

Si precisa che sarà facoltà della Commissione, mediante comunicazione del Presidente – una volta contattati i candidati tramite l'indirizzo skype comunicato - invitare tutti i candidati ed eventuali altri presenti alla call a entrare in altra piattaforma virtuale al fine di assicurare la migliore funzionalità delle interazioni, ad esempio piattaforma microsoft teams.

Nel caso in cui uno dei membri della commissione o uno dei candidati al momento della discussione o della prova, per motivi tecnici, non sia in grado di partecipare o di continuare la partecipazione, la seduta è sospesa e deve essere ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente.

Al fine di sostenere il colloquio nella modalità telematica i candidati dovranno, nella domanda di partecipazione, fornire il proprio contatto Skype garantendo che la postazione da cui sosterranno il colloquio sia dotata sia di webcam – indispensabile per il riconoscimento del candidato- sia di microfono e cuffie/casse audio. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione il documento identificativo e copia della domanda presentata. In ogni caso dovrà essere assicurata l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.

Si precisa che il candidato dovrà risultare reperibile al contatto skype previamente indicato in domanda, nel giorno e orario indicati per il colloquio.

L'omessa o errata comunicazione del contatto personale skype saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

In caso di mancata risposta e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito la Commissione immediatamente tenterà di contattare il candidato sia via mail sia chiamandolo al numero di cellulare per invitarlo a rispondere alla chiamata Skype e, dunque, sostenere il colloquio. Anche l'omessa risposta sarà considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata della prova. In caso di interruzione della connessione trova applicazione quanto previsto in precedenza.

Anche la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda sarà considerato rinuncia alla partecipazione al colloquio e, dunque, alla selezione.

Spetterà al candidato fornire prova delle cause e/o anomalie e/o criticità tecniche non imputabili a colpa o inerzia del candidato che gli hanno impedito di partecipare al colloquio. In tal caso il candidato, nell'immediatezza, dovrà darne notizia alla Commissione via mail.

Il colloquio si svolgerà con le seguenti modalità:

- a) successivamente all'attivazione del collegamento e all'espletamento delle attività preliminari, il Presidente della commissione verifica l'elenco degli ammessi al colloquio e provvede alla loro identificazione;
- b) l'ordine di discussione viene individuato tramite sorteggio e il Presidente della commissione invita il primo candidato a prepararsi;
- c) la commissione procede all'espletamento del colloquio con il primo candidato e, successivamente, con ciascuno degli altri candidati;
- d) dopo l'espletamento dei colloqui il Presidente della commissione chiude la seduta con i candidati e il relativo collegamento telematico;
- e) la commissione prosegue la seduta senza la presenza dei candidati e procede alla valutazione di ciascun candidato attribuendo il punteggio in relazione ai criteri stabiliti nella riunione preliminare.

La modalità di espletamento delle riunioni e del colloquio è adottata dall'Ateneo nell'intento di evitare il blocco delle attività di ricerca pur nel rispetto delle disposizioni a tutela della salute e dell'incolumità pubblica durante il periodo dell'emergenza COVID – 2019.

5. MODALITA' RELATIVA ALLA PRESA DI SERVIZIO

In applicazione delle disposizioni di emergenza, l'assunzione del vincitore – qualora dovesse avvenire durante il periodo coperto da dette disposizioni – avrà luogo mediante il conferimento della disponibilità dello stesso per via telematica senza quindi l'effettiva presenza fisica.

Sarà cura dello stesso prendere accordi con il Direttore del Dipartimento per la migliore organizzazione delle attività pur nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed incolumità pubblica.

Il Dipartimento in sede formulazione della proposta di chiamata avrà cura di indicare una data di presa servizio che tenga conto della concreta possibilità di svolgimento dell'attività di ricerca compatibilmente con le restrizioni in essere durante il periodo di emergenza.

6. APERTURA AL PUBBLICO DEL SETTORE DEDICATO AL RECLUTAMENTO

Al fine di consentire la corretta applicazione delle prescrizioni dettate dalla legislazione in merito all'**emergenza sanitaria** in atto, si comunica che l'apertura al pubblico degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo (compresi la Segreteria del Rettore e del Direttore Generale) sarà garantita mediante **telefono ed email**.

Le indifferibili questioni che necessitano la presenza fisica saranno assicurate mediante appuntamento da concordare, a mezzo email o telefono, con il **Responsabile della struttura**.

7. DISPOSIZIONE GENERALE

Qualora l'evolversi delle disposizioni dell'emergenza possano determinare la necessità di porre in essere specifici avvisi e comunicazioni relative al presente avviso, le stesse saranno rese note sul sito di Ateneo alla pagina dedicata Concorsi Gelmini – Area Documentale 2021 (<https://www.unich.it/concorsigelmini2021>)

In tal senso si invitano gli interessati a voler controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> nella quale è pubblicato il presente bando di concorso.

Art. 23. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale di bando si fa riferimento alla disciplina prevista dal vigente "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" emanato con D.R. n. 172 del 23/12/2011 e ss.mm.ii. dal "Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca" emanato con D.R. n. 597 del 15/02/2017 e all'art. 24 comma 3 lett.b) della L 240/2010 e ss.mm.ii.,

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L 241/90 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina ALBERTAZZI, Responsabile Divisione 13 – Personale Docente, e-mail di riferimento concorsigelmini2021@unich.it

Il presente decreto sarà acquisito nella raccolta nell'apposito registro di questa Amministrazione.

Il Rettore

Prof. Sergio CAPUTI



Allegati: n. 04

- Mod. 1 (profilo)
- Mod. A (fac-simile domanda)
- Mod. B (dichiar. sostit.di certificazioni)
- Mod C (Informativa sul trattamento dei dati personali)

DIV13/VA/SRPDR/VA/as

(allegato al D.R. rep. n.179/2021, prot. n.9105 del 08/02/2021)

E' indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto da Ricercatore a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell'Art. 24 co. 3 lett. B) della L. 240/2010, S.C. 13/D1 - Statistica - SSD SECS-S/01 - Statistica attivato per le esigenze di studio e di ricerca del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative

- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, è stato individuato il settore scientifico disciplinare e concorsuale relativi al posto di Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell'Art. 24 co. 3 lett B) della L. 240/2010 da bandire: cdd del 22/07/2020 Prot.45339 del 27/07/2020;
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale è stato deliberato il profilo di cui all'art.4, punto 4 del "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato": cdd del 23/09/2020 Prot.57272 del 24/09/2020;
- **deliberazione del Dipartimento** con la quale, sulla scorta delle deliberazioni degli OO.AA., sono stati deliberati i pesi degli elementi (punteggi) oggetto di valutazione: Non sono state assunte deliberazioni specifiche; si rimanda ai range individuati nel bando;
- **data del S.A.** con la quale è stato espresso il parere favorevole per l'indizione della procedura richiesta: **19/01/2021**;
- **data del C. di A.** con la quale è stata autorizzata l'indizione della procedura richiesta: **26/01/2021**;
- **macrosettore:** 13/D - Statistica e Metodi Matematici per le Decisioni
- **settore concorsuale:** : 13/D1 - Statistica
- **profilo:** S.S.D.: SECS-S/01 - Statistica
- **sede di servizio:** Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative
- **specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:**
 - impegno didattico:** attività didattica, relativa al S.S.D. SECS-S/01, di diversa tipologia, in linea con le direttive previste dalla normativa vigente, e secondo le esigenze via via emergenti, nell'ambito dei Corsi di Laurea (triennali e/o magistrali) oltre che, eventualmente, nei Corsi di dottorato attivati all'interno del Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Economico-Quantitative;
 - impegno scientifico:** metodi statistici per l'analisi di fenomeni complessi con particolare riferimento all'analisi di dati direzionali e alla stima non parametrica di leggi statistiche;
- **diritti e doveri:** come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del ricercatore universitario a tempo determinato e dal vigente codice etico di Ateneo;
- **durata contratto:** 36 mesi non rinnovabile;
- **trattamento economico:** € 42.879,54 (€ quarantaduemilaottocentosettantanove/54) con applicazione dell'aumento del 20% equivalente alla retribuzione spettante al ricercatore a tempo indeterminato confermato classe 0 elevata del 20%.La voce sopra indicata, riferita alla retribuzione tabellare lorda del RTD b), sarà in automatico adeguata agli aumenti di cui al DPCM 13/11/2020 pubblicato sulla GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020, "Adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020";
- **numero massimo di pubblicazioni:** 12 (dodici);
- **lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera:** inglese;
- **modalità di accertamento della lingua straniera, ovvero della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri:** colloquio;
- **copertura finanziaria:** : Piano Straordinario Ricercatori art.24 comma 3 lett.B (D.M.83/2020);
- **la specifica attività di ricerca sarà legata allo svolgimento del progetto:** "Metodi statistici non parametrici per lo studio di funzioni di densità e regressione in ambito direzionale";
- **obiettivi di produttività scientifica del ricercatore nell'arco del triennio:** n.2 (due) pubblicazioni di elevato valore scientifico su riviste internazionali di area statistica e presentazione dei risultati di ricerca presso convegni nazionali e/o internazionali;
- **modalità di accertamento della qualificazione scientifica:** mediante valutazione dei titoli, dei curricula, della produzione scientifica e colloquio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240.



per il RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - TIPOLOGIA B.

AL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CHIETI – PESCARA
Divisione 13
Settore Reclutamento Personale Docente e Ricercatori
Via dei Vestini n. 31
66100 CHIETI

Il/ La sottoscritto/a:

COGNOME _____ (per le
donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO A _____ PROV. (sigla) _____

o Stato Estero di nascita _____ IL _____

SESSO _____, ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO : _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

INDIRIZZO SKYPE _____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura per il **RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO** ai sensi dell'art. 24, comma 3, **lettera B)**, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il
DIPARTIMENTO di _____

per il Settore Concorsuale _____ Settore Scientifico Disciplinare _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di essere nato in data e luogo sopra riportati;
- di essere residente nel luogo sopra riportato;
- **di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative alla procedura (solo se diverso dalla residenza):**

COMUNE _____ PROV.(sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO : _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

INDIRIZZO SKYPE _____

- di possedere la seguente cittadinanza: _____;
- di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione obbligatori (barrare la casella corrispondente ed inserire gli elementi identificativi del titolo):

☐ Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero: in _____
_____ conseguito il
_____, presso _____.

☐ Diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati: in
_____,
conseguito il _____, presso _____.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza/riconoscimento ai sensi della vigente normativa in materia ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di cui all'art. 38 del D. Lgs. 165/2001 (siti web di riferimento: <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica> e <http://www.salute.gov.it/ProfessioniSanitariePubblico/>).

Dichiara altresì di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di ammissione obbligatori – ad eccezione del caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di specializzazione medica – (barrare la casella corrispondente)

- ☐ **Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o seconda fascia di cui all'art. 16 l. 240/10**
con decorrenza dal _____ e fino al _____;
- ☐ **di contratti stipulati ai sensi dell'art. 24, lettera a) della L. n. 240/2010**, contratto/provvedimento in data _____
con l'Ente _____ con decorrenza dal _____
e fino al _____;
- ☐ **di assegni di ricerca, per almeno tre anni anche non consecutivi, ai sensi dell'art. 51, comma 6, L. n. 449/1997 e ss.mm.**, ovvero ex art. 22 L. 240/2010, contratto/provvedimento in data _____ con l'Ente _____
con decorrenza dal _____
e fino al _____;

☐ di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, L. n. 398/1989; contratto/provvedimento in data _____ con l'Ente _____ con decorrenza dal _____ e fino al _____;

☐ di contratti di cui all'art. 1, comma 14, L. 230/2005; contratto/provvedimento in data _____ con decorrenza dal _____ e fino al _____;

☐ di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri contratto/provvedimento in data _____ con l'Ente _____ con decorrenza dal _____ e fino al _____;

• di non avere riportato condanne penali ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali : _____
_____;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e processi penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti e processi penali pendenti : _____
_____;

• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

• (per i cittadini non italiani) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

DI TROVARSI NELLA SEGUENTE POSIZIONE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI: _____;

• (per i cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____
OVVERO di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune ovvero di esservi stato cancellato per i seguenti motivi: _____
_____;

• (per i cittadini non italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• la propria idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego (tale requisito non è richiesto ai portatori di handicap);

• Eventuale indicazione riservata al portatore di handicap: _____;

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di seguito indicate:

- essere professore di prima e seconda fascia e ricercatore già assunto a tempo indeterminato, ancorché cessato dal servizio per quiescenza;
- essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università di Chieti-Pescara o presso altri Atenei italiani statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e di essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127,

N.B.: In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine di caricamento scelto dal candidato, esclusivamente fino alla concorrenza del limite stabilito.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Il contratto, conferito nel rispetto del Codice etico di Ateneo, non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento che richiede la attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

- di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo on-line di Ateneo nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici mediante pubblicazione, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale on line di Ateneo, nonché, contestualmente, sul sito di Ateneo;
- di essere consapevole che la Commissione, a seguito di valutazione preliminare, ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli in misura tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità e che i candidati saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6;
- di essere consapevole che tutti coloro che hanno presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione si intendono convocati per sostenere il colloquio orale nella data, luogo ed orario che la Commissione avrà cura di indicare **nel verbale di predeterminazione dei criteri** che sarà oggetto di pubblicazione. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Alla stessa non faranno seguito ulteriori convocazioni, sia nel caso in cui il numero dei candidati sia inferiore a 6, sia nel caso in cui sia superiore a 6.
- di essere consapevole che l'esclusione a seguito della valutazione preliminare –anche nel caso in cui i candidati siano superiore a 6 – sarà resa nota mediante la pubblicazione del relativo verbale. I candidati ritenuti non ammissibili dalla Commissione non dovranno presentarsi nella data, luogo ed orario indicati;
- **di essere consapevole che è onere del candidato controllare periodicamente la sezione del sito <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> nella quale è pubblicato il bando di concorso e nella quale saranno pubblicati anche tutti gli atti successivi compreso il numero delle domande presentate per la partecipazione alla procedura. Qualora la data indicata dalla Commissione per l'espletamento del colloquio abbia a subire delle modifiche la nuova data sarà pubblicata nella sezione indicata <https://www.unich.it/concorsigelmini2021> mediante avviso, non faranno seguito comunque ulteriori comunicazione ai candidati. Detta pubblicazione avverrà almeno 20 gg prima della data indicata per il colloquio;**
- **Di accettare le modalità ed assicurare il rispetto delle condizioni per l'effettuazione del colloquio in via telematica come indicato nell'art.22 comma 4 del bando di concorso;**
- di essere consapevole che a seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, entro il limite di cui al Mod.1, dai candidati ammessi, nonché alla produzione scientifica complessiva;
- di essere consapevole che tempestivamente sarà pubblicato il verbale contenente i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare,
- di essere consapevole che è previsto, contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri;

- di essere consapevole che detti punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni e alla produzione scientifica complessiva dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per candidati stranieri saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo ufficiale on line di Ateneo, nonché, contestualmente, inseriti nel sito di Ateneo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
- di essere consapevole che all'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitori.
- di essere consapevole che l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara tratterà i dati contenuti nella domanda ai fini della gestione della procedura concorsuale nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016, avendo preso visione dell'Allegato C che costituisce parte integrante del bando.

II/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

- **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;**
- curriculum da inserire obbligatoriamente mediante upload sulla piattaforma on line usata per la presentazione della candidatura (potrà a discrezione del candidato, anche essere allegato in sede di perfezionamento della domanda);
- curriculum nella versione legittimamente corrotta dal candidato per oscurare i propri dati che sarà oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza della valutazione;
- elenco contenente l'indicazione dei titoli e dei brevetti presentati se non già inseriti nel curriculum, con avviso dell'avvenuta scansione degli stessi; lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco contenente l'indicazione numerata delle pubblicazioni presentate, secondo l'ordine progressivo di caricamento con avviso dell'avvenuta scansione delle stesse, lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);
- elenco relativo alla sezione "produzione scientifica complessiva" lo stesso dovrà essere datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda)
- dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (Mod. B).
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda debitamente datato e firmato (l'elenco è generato automaticamente dal sistema in sede di compilazione della domanda);

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il /La sottoscritto/a:

COGNOME _____ (per le
donne indicare esclusivamente il cognome da nubile)

NOME _____

CODICE FISCALE _____

NATO /A A _____ PROV. (sigla) _____

IL _____ SESSO _____

ATTUALMENTE RESIDENTE A _____

_____ PROV. (sigla) _____

INDIRIZZO _____ C.A.P. _____

TELEFONO: _____ CELLULARE: _____

E-MAIL: _____

Il/La sottoscritto/a

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che tutto quanto riportato nell'elenco dei titoli allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco delle pubblicazioni presentate allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nell'elenco della produzione scientifica complessiva allegato alla domanda corrisponde al vero;
- che tutto quanto riportato nel curriculum vitae allegato alla domanda corrisponde al vero;

- che tutto quanto riportato nella documentazione relativa all'attività didattica svolta e all'attività, clinico-assistenziale ovvero attività professionale in settore non medico, entrambe svolte in ambito pubblico, ritenute utili ai fini della presente procedura corrisponde al vero (se presentata)

con riferimento alle pubblicazioni edite che:

- **le pubblicazioni, come da elenco delle pubblicazioni presentato, sono conformi all'originale**, sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto luogotenenziale n. 660/1945 – Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006 e ss.mm.ii.);
- **nelle pubblicazioni in collaborazione il contributo del candidato è quello esattamente indicato in sede di compilazione della domanda e che quanto attestato corrisponde al vero;**

con riferimento alle pubblicazioni non ancora edite che:

- il testo è stato accettato per la pubblicazione dall'editore;
- la lettera di accettazione dell'editore è conforme all'originale.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE (firma leggibile)

All. C

PROT. N. 3900

7120 I
CLASSE 6

CHIETI, 14/6/2018

AI SIGG.RI CANDIDATI

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE
SELETTIVE, COMPARATIVE, VALUTATIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE, OVVERO PER
L'ATTIVAZIONE DI CONTRATTI DI PARASUBORDINAZIONE**

L'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti – Pescara sta aggiornando le informative da fornire agli interessati, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali (di seguito denominato più semplicemente “il Regolamento”), pertanto la presente informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, che rappresenta un adempimento previsto dalla normativa vigente, potrà essere successivamente modificata e/o integrata (nel quale caso Lei sarà tempestivamente informato).

Per facilitare la lettura e la comprensione del suo contenuto, l'informativa è suddivisa in specifici paragrafi e segnatamente: 1. Finalità del trattamento; 2. Base giuridica del trattamento; 3. Modalità del trattamento; 4. Natura del conferimento dei dati; 5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero; 6. Soggetti del trattamento; 7. Tempi di conservazione dei dati; 8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio; 9. Responsabile per la protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, desideriamo informarLa che l'Università G. d'Annunzio (di seguito, denominata più semplicemente “l'Università”) procede al trattamento dei dati personali da Lei forniti per consentirLe di accedere ai ruoli previsti dai bandi di Ateneo, ovvero per la partecipazione alle procedure di reclutamento volte all'assunzione quale lavoratore subordinato ovvero parasubordinato.

Per una Sua maggiore consapevolezza, si richiamano di seguito le principali definizioni della normativa vigente. Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”; mentre per “trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

L'Università procede al trattamento dei Suoi dati personali e segnatamente dati anagrafici, dati fiscali, oltre che dei dati relativi a condanne penali e reati esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative alle procedure selettive, comparative, valutative per l'assunzione di personale, ovvero per l'attivazione di contratti di parasubordinazione.

L'Università può altresì trattare i Suoi dati personali per scopi statistici.

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel rispetto della normativa vigente, dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, non eccedenza e finalità.

2. Base giuridica del trattamento

Per le finalità di cui al precedente par. 1, i dati personali da Lei forniti sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1°, lett. b) e lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, essendo il trattamento necessario all'espletamento delle procedure indicate, nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato, per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dalla soprarichiamata definizione normativa di "trattamento", con o senza l'ausilio di strumenti elettronici.

4. Natura del conferimento dei dati

La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento delle procedure concorsuali. Il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per l'Università di svolgere le attività necessarie per l'espletamento delle predette procedure.

5. Comunicazione dei dati personali ed eventuali trasferimenti all'estero

I Suoi dati personali saranno trattati dalle strutture e dai dipendenti dell'Università esclusivamente per le finalità strumentali alle procedure.

I Suoi dati personali saranno trattati anche dalle Commissioni esaminatrici, dal MIUR – nell'ambito delle comunicazioni obbligatoriamente previste per il personale docente/ricercatore ed assegnista che risulti vincitore al fine di aggiornare le banche dati ministeriali – dalle Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del D.P.R. 445/2000.

Se necessario alle soprarichiamate finalità, i Suoi dati personali, anche per fruire di servizi a domanda individuale, potranno essere comunicati ad aziende pubbliche o private, tra cui:

- Centro per l'impiego o organismo territorialmente competente per le assunzioni ai sensi della legge 68/1999;
- Amministrazioni provinciali e Centro regionale per l'impiego in ordine al prospetto informativo delle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro, redatto ai sensi della L. 68/1999;
- Autorità giudiziaria (C.P. e C.P.P.);
- società private che gestiscono la piattaforma attraverso la quale è possibile formulare la propria candidatura.

L'Università, inoltre, si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di specifici servizi strumentali alla gestione delle procedure, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali, ai soli fini della prestazione richiesta. L'elenco dei fornitori è disponibile sul sito di Ateneo (www.unich.it).

L'Università non comunica i Suoi dati personali a soggetti (pubblici e privati) situati in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Università provvederà alla pubblicazione dei Suoi dati, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per le esigenze legate alle comunicazioni relative alla procedura, ovvero per l'adempimento delle disposizioni normative in materia di trasparenza ed informazione nell'ambito delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

6. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati è l'Università G. d'Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec.: ateneo@pec.unich.it.

7. Tempi di conservazione dei dati oggetto di trattamento

I Suoi dati personali, con particolare riferimento all'anagrafica e ai dati di carriera, saranno conservati per 10 (dieci) anni, fatto salvo il maggior termine che si rendesse necessario in ragione dei possibili utilizzi delle graduatorie attive, ovvero per un tempo illimitato nell'ipotesi in cui la procedura sia stata oggetto di contenzioso. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono (riferimento al massimario di conservazione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, nonché il vigente regolamento di Ateneo relativo ai flussi documentali emanato con D.R. n. 397 del 28/06/2013).

8. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

Secondo la normativa vigente, Lei, in qualità di interessato, ha il diritto:

- (di) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda;
- (di) accesso ai propri dati personali ed in particolare alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali oggetto di trattamento; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e nel qual caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- (di) rettifica dei dati personali inesatti ed integrazione dei dati personali incompleti;
- ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente, alla cancellazione dei dati o alla limitazione del trattamento che La riguarda;
- (alla) portabilità dei dati personali;
- (di) opporsi al trattamento;
- (di) proporre reclamo, ricorrendone le circostanze, al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo operante nel nostro ordinamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui al punto precedente, Lei può inviare una comunicazione scritta, indirizzata al titolare del trattamento: Università G. d'Annunzio, Via Vestini 31, 66100 Chieti, ovvero al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it. In ogni caso, e a maggiore tutela dei Suoi diritti, si prega di voler allegare alla richiesta copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

9. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è il Prof. Gianluca Bellomo. Per contattare il Responsabile della protezione dei dati personali, Lei può inviare un'e-mail al seguente indirizzo: dpo@unich.it; dpo@pec.unich.it; tel.: 085 – 4537842.



Il Rettore
(Prof. Sergio CAPUTI)